

Bruxelles, 25 gennaio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0012 (NLE)**

**5528/16
ADD 1**

**ACP 12
FIN 53
PTOM 9
DEVGEN 7**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 28 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 28 final ANNEX 1.

All.: COM(2016) 28 final ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.1.2016
COM(2016) 28 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli
ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di
partenariato ACP-UE**

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

DECISIONE N. .../2015

DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

del .././2015

relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro¹ (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (3) L'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda il Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI). L'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), nomina il Comitato degli ambasciatori ACP-UE responsabile della supervisione del CSI incaricandolo, tra l'altro, di stabilire lo statuto e il regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese adottati con decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE² (di seguito "statuto del CSI"). L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), conferisce, tra l'altro, al consiglio di amministrazione del CSI la

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

² GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

responsabilità di stabilire il regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese, adottato con decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE³ (di seguito "regolamento finanziario del CSI"), e il regime applicabile al personale del Centro per lo sviluppo delle imprese, adottato con decisione n. 9/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE⁴ (di seguito "regime del personale del CSI").

- (4) L'articolo 1 dello statuto del CSI definisce il principio della personalità giuridica del Centro.
- (5) Gli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI definiscono il mandato e la composizione del consiglio di amministrazione del Centro.
- (6) Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE. A tal fine, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.
- (7) La suddetta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE ("gruppo di lavoro congiunto") per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili.
- (8) Con decisione n. 4/2014 del 23 ottobre 2014⁵ il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha incaricato il consiglio di amministrazione del CSI di adottare tutte le misure appropriate per preparare la chiusura del Centro. Successivamente, il consiglio di amministrazione del CSI ha firmato un contratto con un curatore che copre il periodo fino al 31 dicembre 2016.
- (9) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della suddetta decisione n. 4/2014, il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione entro il 31 dicembre 2016. Il 29-30 giugno 2015 il consiglio di amministrazione ha approvato il piano di chiusura definitivo, dando inizio alla fase di chiusura del CSI.
- (10) La fase di chiusura sarà seguita da una "fase passiva", in cui il CSI esisterà unicamente ai fini della sua liquidazione. Questa fase sarà gestita da un curatore e potrà comprendere mansioni amministrative consistenti, tra l'altro, nella gestione degli archivi del CSI, nell'espletamento di qualsiasi formalità amministrativa o nella risoluzione delle eventuali vertenze ancora pendenti dopo la fase di chiusura. La fase passiva inizierà il giorno successivo al termine della fase di chiusura, cioè il 1° gennaio 2017.

La fase passiva terminerà dopo cinque anni, oppure quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.
- (11) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i conti sono chiusi alla fine dell'esercizio finanziario per consentire la stesura degli stati finanziari del Centro. La revisione legale dei conti per l'esercizio 2016 connessa alla fase di chiusura deve quindi essere completata entro il 30 giugno 2017.

³ GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

⁴ GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54.

⁵ GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61.

- (12) La modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda la soppressione dei riferimenti al CSI. La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dall'inizio della fase passiva, cioè dal 1° gennaio 2017.
- (13) A norma del suo articolo 95, paragrafo 1, l'accordo di partenariato ACP-UE scadrà nel 2020. Occorre quindi stabilire le strutture di governance applicabili al funzionamento del CSI nella fase passiva anche per il periodo successivo al 28 febbraio 2020,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è così modificato:

1. il titolo è sostituito dal seguente:
"Sostegno istituzionale";
2. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"La cooperazione sostiene il meccanismo istituzionale che promuove l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione contribuisce a rafforzare il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale."
3. L'articolo 3 diventa l'articolo 2 e lo sostituisce.

Articolo 2

1. Entro la fine della fase di chiusura il consiglio di amministrazione del CSI nomina un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1° gennaio 2017, per un periodo di cinque anni o fino a quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.
2. Un curatore sarà responsabile dell'attuazione della fase passiva. Il curatore presenterà al Comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione della fase passiva.

Articolo 3

1. Lo statuto, il regolamento finanziario e il regime del personale del CSI rimangono in vigore fino al termine della fase di chiusura, cioè fino al 31 dicembre 2016.

La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI, definita all'articolo 1 del suo statuto, è mantenuta unicamente ai fini della sua liquidazione.
3. Durante la fase passiva il consiglio di amministrazione del CSI, istituito dagli articoli 9 e 10 dello statuto del Centro, continuerà a esistere fino alla data della decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

A decorrere dalla fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si limitano all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di discarico al Comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. A decorrere dal gennaio 2017 non si terrà più di una riunione all'anno.

Salvo diversa decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, il discarico è considerato approvato dopo tre mesi dalla data di trasmissione della proposta.

4. I costi relativi alla fase passiva sono finanziati dall'11° Fondo europeo di sviluppo.
5. I diritti del CSI nei confronti di terzi e i diritti di terzi nei confronti del CSI hanno una durata limitata a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 4

L'incarico del gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per la chiusura del CSI, istituito dalla dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE del 19-20 giugno 2014, termina con la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sulla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione, fatta eccezione per l'articolo 1 che entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Fatto a [...], il [...]

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente*